



**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza "cartolare" ex art. 83, comma 7, lettera h, del DL 18/2020 (convertito con modifiche) del 13/04/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 22577/2018 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza cui sono state riunite le cause iscritte ai nn. di RG 22785/2018 e 4185/2019

TRA

CANDIDA s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Maurizio Rumolo con il quale è elettivamente domiciliata presso lo in Napoli, via R. Bracco, 45.

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t – anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I.) in persona del legale rapp.te p.t., entrambi rapp.ti e difesi, come in atti, dall'avv. Anna di Stefano con la quale elettivamente domiciliario in Napoli, presso l'Ufficio Legale INPS alla via Alcide De Gasperi, n.55

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi depositati in data 07.11.2018, 10.11.2018 e 21.02.2019, successivamente riuniti, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.



n. 371 2018 00118230 34 000, formato in data 8 settembre 2018, notificato a mezzo raccomandata ricevuta in data 28 settembre 2018, dell'importo di € 72.135,22, richiesto a titolo di contributi INPS – Gestione Aziende con lavoratori dipendenti – per note di rettifica da DM10 relative al periodo dal gennaio 2017 al gennaio 2018 oltre somme aggiuntive, l'avviso di addebito n. 371 2018 00119055 22 000, formato in data 24 settembre 2018, notificato a mezzo raccomandata ricevuta in data 04 ottobre 2018, dell'importo di € 128.742,75, richiesto a titolo di contributi INPS – Gestione Aziende con lavoratori dipendenti – per note di rettifica da DM10 relative al periodo dal settembre 2015 al dicembre 2017 oltre somme aggiuntive ed, infine, l'avviso di addebito n. 371 2018 00231402 25 000, formato in data 24 dicembre 2018, notificato a mezzo raccomandata ricevuta in data 17 gennaio 2019, dell'importo di € 11.904,63, richiesto a titolo di contributi INPS – Gestione Aziende con lavoratori dipendenti – per note di rettifica da DM10 relative al periodo dal febbraio 2017 al febbraio 2018 oltre somme aggiuntive.

Chiedeva, pertanto, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto in ordine all'inapplicabilità, nella specie, del disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della l.296/06 ed all'inesistenza delle violazioni contributive oggetto di contestazione, l'accertamento dell'illegittimità degli avvisi di addebito opposti ed il loro conseguente annullamento, con vittoria di spese.

L'Inps si costituiva in ciascun giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, spese vinte. All'udienza del 14.07.2020 era escusso, ex art. 421 c.p.c., il funzionario dell'Inps Eduardo Franzese.

All'odierna udienza, previa revoca dell'ulteriore ordinanza istruttoria emessa, in data 14.07.2020, dal giudice allora assegnatario dei procedimenti di cui è causa, ex art. 421 c.p.c., per l'escussione del funzionario Memoli Ugo, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Tribunale osserva che:

Va, in via preliminare, evidenziata la tempestività delle proposte opposizioni in quanto a fronte dell'avviso di addebito n. 371 2018 00118230 34 000, notificato in data 28 settembre 2018, dell'avviso di addebito n. 371 2018 00119055 22 000, notificato in data 04 ottobre 2018 e dell'avviso di addebito n. 371 2018 00231402 25 000, notificato in data 17 gennaio 2019, i ricorsi introduttivi delle presenti opposizioni risultano essere stati depositati, rispettivamente, in data 07.11.2018, 10.11.2018 e 21.02.2019 e, quindi, tutti entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999.

Passando, a questo punto, all'esame del merito, la domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.

Dalla documentazione allegata agli atti e dalla stessa memoria di costituzione dell'Inps resistente si evince che tutti e tre gli avvisi di addebito opposti riguardano inadempienze relative a note di rettifica, calcolate ed emesse sulle denunce mensili UniEMens, inerenti ai mesi così come contemplati in ciascuno di essi, che hanno determinato il recupero delle agevolazioni contributive esposte nelle denunce mensili ed il recupero di differenze contributive per l'applicazione di un'aliquota inferiore a quella dovuta.

Le note di rettifica sono state generate, nella specie, per addebito ex art. 1, comma 1175, della l.296/06 (*“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e*



contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”).

L'INPS, invoca, altresì, a fondamento degli avvisi di addebito opposti, l'art. 4 del DM 30 gennaio 2015 in base al quale “1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.

4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.

L'ente previdenziale invoca, infine, a fondamento delle proprie pretese, il disposto dell'art. 3, comma II, del DM citato in base al quale” La regolarità sussiste comunque in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario”.

Nel caso in specie, in presenza di agevolazioni contributive esposte nei flussi UniEmens, il sistema aveva attivato l'interrogazione della procedura Durc On Line in data 03/05/2018 che aveva dato esito di irregolarità, per cui si era provveduto a



comunicare con pec, in data 04/05/2018, ai sensi dell'art. 4, comma I, del DM 31.10.2015, il preavviso di irregolarità con il quale si dava atto che le irregolarità segnalate riguardavano, in particolare, vari avvisi di addebito e si invitava la ricorrente a sanare le inadempienze indicate nel termine di 15 giorni.

[REDACTED]

Nel dettaglio, con riferimento alle singole inadempienze contestate, da una verifica effettuata interrogando gli archivi ESCOCAR era risultato che per tutti gli avvisi indicati risultava un rateizzo datato 01/06/2018 mentre, per l'avviso di addebito n.2017/135070, risultava un rateizzo datato 10/07/2018 quando il DURC era stato definito in data 01/06/2018 per cui la regolarizzazione, in relazione ad esso, era avvenuta oltre i termini previsti.

In definitiva, secondo quanto contestato dall'INPS opposto, la previsione di cui all'art. 3, comma 2, del citato D.M., che elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità deve essere attestata, si era perfezionata, in relazione all'avviso di addebito n.2017/135070, solo in data 11.07.2018 e, quindi, successivamente ai termini previsti dall'art 4, comma I, del DM 30.12.2015 e, cioè, quindici giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare e, comunque, successivamente alla definizione dell'esito della verifica – che, in ogni caso, doveva concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta di DURC - avvenuta, nella specie, in data 01.06.2018.

L'avvenuta emissione, in data 01.06.2018, del DURC n. di protocollo INPS 10554836 con esito non regolare aveva comportato la perdita delle agevolazioni contributive e la conseguente notifica degli avvisi di addebito opposti ex art. 1, comma 1175, della l.296/06.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] cio

[REDACTED]

[REDACTED]

Stante ciò, non compete, pertanto, all'opponente la prova del diritto a godere dei benefici in questione poichè l'Istituto non ha mai contestato, né con un'idonea attività accertativa né poi in giudizio, la mancanza ab origine dei requisiti per le agevolazioni contributive oggetto di causa, ma [REDACTED]

Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover richiamare alcune recentissime pronunce della Sezione Lavoro della Cassazione che aiutano a chiarire alcuni dei presupposti più ricorrenti e controversi in materia di accesso agli sgravi contributivi, in relazione, in particolare, al presupposto della regolarità contributiva (Cass. nn. 27107, 27108 e 27109/2018) e, infine, alla questione sempre attuale, della ripartizione degli oneri probatori.



Il primo gruppo di sentenze afferma un principio di immediata rilevanza pratica in
ci
i

E' noto, infatti, che a fronte della necessità del possesso di regolare DURC quale presupposto per la fruizione di sgravi (art. 1, comma 1175 l. n. 296/2006), in presenza di irregolarità contributive che non ne permettano il rilascio, l'Inps deve darne avviso all'interessato, in modo che possa regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, durante i quali rimane sospeso il termine per il rilascio del documento. Nel caso affrontato dalle sentenze nn. 27107 e ss., l'Inps, nelle note di rettifica, non aveva segnalato al contribuente le specifiche irregolarità che si erano verificate; secondo la Cassazione, tuttavia, la violazione dell'obbligo di comunicare le irregolarità ostative al rilascio del DURC da parte dell'Inps non comporta l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, perché, comunque, vi è un'oggettiva situazione di irregolarità non sanata che impedisce il rilascio del DURC.

Il comportamento omissivo dell'Inps potrà essere valutato su un piano meramente risarcitorio, in quanto, di fatto, può aver impedito l'accesso agli sgravi; ma non potrà mai consentirsi, in presenza dell'irregolarità, il rilascio del DURC perché l'omessa segnalazione delle irregolarità sussistenti di per sé costituisce causa ostativa al recupero delle differenze contributive.

lla
nella fattispecie descritta dagli artt. 6 e 7 del DM cit., infatti, l'ipotesi della sanatoria ivi prevista è di stretta interpretazione e richiede l'osservanza di questi passaggi: richiesta di agevolazione contributiva (anche mediante denuncia DM), rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa, richiesta di regolarizzazione nel termine di 15 giorni e adempimento nei termini. S

L'ultima pronuncia (n. 23829/2018) si segnala, invece, perché ricorda un principio di carattere processuale importante nelle vicende che riguardano l'accesso ai benefici contributivi: la natura eccezionale della normativa che consente la riduzione degli obblighi contributivi, o, al limite, l'esenzione, comporta che l'onere della prova del diritto alla fruizione degli sgravi debba ricadere necessariamente sul soggetto che intende avvalersene. Si tratta, infatti, di una deroga al regime contributivo ordinario e di un'ipotesi c.d. eccezzuativa che impone l'inversione dell'onere probatorio rispetto alla normale ripartizione prevista anche nel caso di accertamento negativo dell'obbligo contributivo (cfr. ad es. Cass. n. 11261/2017).

Tanto chiarito in termini generali, poiché l'Istituto previdenziale, nella specie, come innanzi evidenziato, non ha mai contestato la mancanza ab origine dei requisiti per le agevolazioni contributive oggetto di causa, ma solo la successiva decadenza da essi per intervenuta irregolarità contributiva, incombeva sulla parte ricorrente l'onere probatorio inerente la sussistenza, per la fruizione degli sgravi contributivi inerenti l'arco temporale di cui alle note di rettifica ed agli avvisi di addebito in atti, dell'ulteriore presupposto della necessità del possesso, in quel momento, di regolare DURC ex art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.



Onere probatorio, quest'ultimo, che, nel caso di specie, non può dirsi regolarmente assolto considerato che, a fronte di tre distinti avvisi di addebito per note di rettifica da DM10 relativi, rispettivamente, al periodo dal gennaio 2017 al gennaio 2018, dal settembre 2015 al dicembre 2017 ed, infine, dal febbraio 2017 al febbraio 2018, gli unici DURC con esito regolare allegati agli atti del giudizio risultano essere stati rilasciati in data 19.11.2014 e 27.04.2015.

Conseguentemente, la successiva avvenuta emissione, in data 01.06.2018, del DURC n. di protocollo INPS 10554836 con esito non regolare ha legittimamente comportato la perdita delle agevolazioni contributive e la conseguente notifica degli avvisi di addebito opposti ex art. 1, comma 1175, della l.296/06, a nulla potendo rilevare l'avvenuta emissione di DURC con esito regolare in relazione a periodi antecedenti l'arco temporale di cui ai tre avvisi di addebito opposti.

Sulla base di un'esatta ricostruzione della fattispecie anche alla luce dei principi evidenziati dalle sentenze della Suprema Corte in atti, a nulla può rilevare l'individuazione dell'epoca a cui si riferivano le irregolarità contributive che hanno, poi, condotto alla mancata emissione del DURC con esito regolare in quanto la regola così come espressa dall'art. 1, comma 1175, della l.296/06, collega l'accesso premiante agli sgravi, con riferimento al momento della loro concessione, alla regolarità contributiva.

A fronte dell'oggettivo mancato rilascio del DURC con esito negativo non possono nemmeno rilevare le considerazioni espresse dal procuratore di parte ricorrente nelle note conclusionali depositate in data 13.01.2020, con particolare riferimento ai paragrafi II e III, intitolati, rispettivamente, “*Inesistenza di provvedimenti accertativi delle pretese irregolarità che avrebbero determinato la perdita dei benefici degli sgravi contributivi*” e “*Inesistenza delle ipotetiche violazioni che dovrebbero determinare la perdita dei benefici contributivi per gli anni successivi*”, in quanto entrambi attinenti, nella sostanza, a contestazioni sulla pretesa illegittimità del mancato rilascio del DURC con esito positivo laddove, in ogni caso, solo il possesso di regolare DURC integra gli estremi previsti dalla norma sopracitata per la fruizione dei benefici contributivi.

La norma impedisce, infatti, la fruizione degli sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC; in questo senso è il tenore letterale della norma che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio e non all'effettivo pieno rispetto degli obblighi contributivi.

In mancanza del rilascio del DURC con esito regolare la pretesa così come azionata dall'Inps resistente con gli avvisi di addebito opposti è, pertanto, da ritenersi legittima. Per mera completezza espositiva si rileva che, nella specie, parte ricorrente non ha nemmeno chiesto, in nessuno dei giudizi riuniti, la condanna dell'Inps resistente al rilascio del DURC con esito regolare né, per la verità, avrebbe potuto farlo alla stregua di quanto da ultimo chiarito in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 5825/2021) laddove si è statuito che deve escludersi che il giudice



ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un'impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l'ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione dell'art. 4, I, n. 2248/1865, all. E, la quale, nel prevedere il divieto a carico del giudice ordinario di condannare la PA o un concessionario di un pubblico servizio ad un fare, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe, piuttosto, l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono, appunto, il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo.

In definitiva non potrebbe validamente proporsi davanti al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC ma solo - ed in presenza, di un interesse ex art. 100 c.p.c.-, all'accertamento di una situazione di "regolarità contributiva".

Documentazione, nella specie, mancante.

Per mera completezza di esposizione si evidenzia, infine, che seppure si volesse aderire alla tesi della possibilità di escludere la decadenza dalla fruizione degli sgravi contributivi così come prevista dal disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della l.296/06, in presenza del mero accertamento di una situazione di "regolarità contributiva" nonostante il mancato rilascio del DURC, ciò, nella specie, non sarebbe, comunque, possibile in quanto in relazione all'avviso di addebito n. 371 2017 00135070 58 000 – dal quale è partita l'intera procedura di cui è causa e che ha determinato il mancato rilascio del DURC con esito regolare - risulta ormai decorso il termine di 40 giorni per proporre opposizione attinente al merito ex art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stante la regolare notifica dello stesso in data 10.11.2017, così come si evince dalla relata di notifica allegata alla produzione dell'Inps resistente nel giudizio iscritto al n. di RG 4185/2019.

Né, in relazione alla suddetta copia può riconoscersi alcun valore giuridico al disconoscimento effettuato dal procuratore di parte opponente in quanto genericamente formulato senza alcuna specifica indicazione della singola copia concretamente individuata oltre che privo di uno specifico e chiaro contenuto tale da consentire a codesto giudice di desumere gli estremi della negazione dell'autenticità e della genuinità della copia.

Questo giudice ritiene, pertanto, di doversi uniformare a quanto più volte affermato dalla Suprema Corte in ordine al fatto che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve tuttavia risultare da un'impugnazione di specifico contenuto, tale cioè da potersi desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento e che il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli [art. 214](#) e [215 c.p.c.](#) per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla



produzione (cfr. fra le tante Cassazione civile, sez. II 05/05/2010 n. 10855 [Cass. 22.6.2006, n. 14438](#); 11.2.2006, n. 212; [28.1.2004, n. 1525](#); [6.4.1999, n. 3314](#)).

La riscontrata genericità e indeterminatezza delle contestazioni portano ad escludere l'ipotizzata possibilità di un ordine di esibizione degli originali all'Inps, anche perchè nel caso di produzione di copia fotostatica di una scrittura, l'esigenza di accertare la conformità all'originale, con tutti i mezzi di prova comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'[art. 2719 c.c.](#) solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima.

In definitiva, non avendo parte ricorrente provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, tramite pagamento o dilazione concessa dall'agente della riscossione, entro 15 giorni dalla notifica dell'invito o, comunque, entro e non oltre la data di definizione del procedimento di verifica, essendo la regolarizzazione avvenuta oltre i termini previsti ed essendo stato emesso DURC n. di protocollo INPS 10554836, definito in data 01.06.2018, con esito non regolare, ciò ha comportato la perdita delle agevolazioni contributive.

D'altronde, essendo la fattispecie sanante di cui al D.M. 30 gennaio 2015 per sua natura, come già innanzi chiarito, eccezionale, postulando il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato, è giuridicamente irrilevante il motivo per il quale la sudetta sanatoria non sia avvenuta nei termini suindicati in quanto consentendo il perfezionamento della stessa in assenza di tale procedimento si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.

Di qui l'illegittimità della presente opposizione con la conseguente conferma degli avvisi di addebito opposti.

E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.

Considerata la complessità e peculiarità della fattispecie nonché l'assenza di precedenti di legittimità le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti in causa.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CANDIDA s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con distinti ricorsi depositati in data 07.11.2018, 10.11.2018 e 21.02.2019, successivamente riuniti, nei confronti dell'INPS in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito n. 371 2018 00118230 34 000, l'avviso di addebito n. 371 2018 00119055 22 000 e l'avviso di addebito n. 371 2018 00231402 25 000; compensa le spese processuali.

Così deciso in Napoli in data 13.04.2021

Il Giudice del Lavoro



Dott.ssa Matilde Dell'Erario

